



COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

Cod. Fisc. 80007050240

C.A.P. 36043

ORDINANZA N. 10 DEL 15-05-2020

Reg. Gen. N. 25

Oggetto: ADOZIONE PIANO PER LA PARZIALE RIAPERTURA DEL MERCATO DOMENICALE E PRESCRIZIONI SANITARIE CONSEGUENTI - VALIDITA' DAL 17 MAGGIO 2020 FINO A DIVERSE DISPOSIZIONI

IL SINDACO

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) emesso il 26 aprile 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", con il quale sono state emanate le disposizioni applicabili dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 10.04.2020;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera z) del surrichiamato DPCM con cui viene disposto:

z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 46 del 04.05.2020 che all'articolo 18 prevede:

I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e piante e fiori, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal Sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:

- a) Nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione;*
- b) Varchi di accesso separati da quelli di uscita;*
- c) Sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanza sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita;*
- d) Rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 1;*

RILEVATO che il Comune di Camisano Vicentino ospita tradizionalmente, la domenica mattina, un mercato con oltre 200 operatori, del settore alimentare e non alimentare, che occupa tutta l'area

urbana del centro storico e che esso non viene più svolto dal 15 marzo 2020 in ragione delle norme introdotte, sia a livello nazionale che regionale, per fare fronte all'emergenza sanitaria;

RITENUTO di prevedere la riapertura del suddetto mercato **a partire da domenica 17 maggio 2020** secondo le disposizioni che si va ora ad approvare;

EVIDENZIATO che il piano necessario per la riapertura del mercato - contenuto **nell'allegato A** del presente provvedimento, e facente parte integrante e sostanziale dello stesso - prevede prudenzialmente, in occasione della riapertura il giorno 17 maggio 2020, una parziale ricollocazione temporanea dei banchi dei settori merceologici ammessi ai sensi della citata ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 46 del 04.05.2020, vale a dire generi alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria, piante e fiori, per un numero complessivo di circa sessanta banchi, distribuiti entro un perimetro delimitato e meglio evidenziato nel citato **allegato A**;

RITENUTO che ci siano tutti i presupposti per l'emissione di un'ordinanza ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 267/2000, stante l'indiscutibile emergenza sanitaria tuttora in atto ed il rischio, in questa prima fase di riapertura graduale delle attività, di un peggioramento del trend positivo di abbassamento del contagio imboccato dopo quasi due mesi di lock down dell'intera nazione;

VISTO l'articolo 50 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente approvate e riportate:

1. Di approvare il PIANO PER LA PARZIALE RIAPERTURA DEL MERCATO, contenuto **nell'allegato A** alla presente ordinanza, e facente parte integrante e sostanziale della stessa, comprensivo della planimetria, dislocazione, perimetrazione e dei varchi di entrata ed uscita del mercato stesso.
2. **A partire dal 17 maggio 2020 e fino a diverse disposizioni**, il mercato domenicale di Camisano Vicentino sarà ristretto:
 - agli operatori della categoria merceologica dei generi alimentari;
 - agli operatori già precedentemente specializzati in vestiti e scarpe per bambini;
 - agli operatori della categoria merceologica dei libri e cartoleria;
 - agli operatori della categoria merceologica delle piante e dei fiori.**SI PRECISA CHE GLI OPERATORI AMMESSI SONO SOLO QUELLI PREVIAMENTE CONTATTATI DAGLI UFFICI PREPOSTI**
3. I posteggi saranno parzialmente ricollocati lungo piazza XXIX Aprile, via XX Settembre, piazza Umberto I, via Marconi, piazza Della Libertà, via Vittorio Veneto e via Girardi. Non saranno assegnati posteggi agli operatori precari mediante la procedura della spunta, per evitare occasioni di assembramento.
4. L'accesso degli operatori del mercato potrà avvenire dalle ore 6:30 con sistemazione secondo la planimetria contenuta **nell'allegato A** e su indicazione del personale della Polizia Locale. All'arrivo, ad ogni operatore e ai propri addetti alla vendita sarà richiesto di compilare la dichiarazione sul proprio stato di salute di cui **all'allegato B** che

contestualmente si approva. I volontari della Croce Rossa Italiana sono autorizzati ad eseguire dei controlli a campione della temperatura degli operatori e degli addetti alla vendita. Gli operatori e gli addetti alla vendita dovranno indossare mascherine e guanti usa e getta o alternativamente, procedere alla igienizzazione delle mani con prodotto idoneo. In ogni caso dovranno essere rispettate le misure igienico sanitarie contenute nell'allegato 1 all'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 46 del 04.05.2020.

5. Ai varchi d'ingresso sarà assegnato apposito personale volontario istruito che è autorizzato a verificare che gli avventori del mercato indossino mascherina e guanti usa e getta o, in alternativa, siano dotati di sostanza per l'igienizzazione delle mani, che dovrà avvenire prima dell'ingresso alla zona perimetrata. I suddetti volontari, in caso di dubbio, sono autorizzati a richiedere agli avventori di sottoporsi alla misurazione della temperatura, operazione che sarà eseguita dai volontari della Croce Rossa Italiana.
6. Coloro, sia fra gli operatori che fra gli avventori del mercato, che dovessero superare la temperatura di 37,5 gradi, saranno invitati a rientrare immediatamente a casa e contattare il proprio medico di medicina generale.
7. Operatori ed avventori del mercato dovranno rispettare obbligatoriamente il distanziamento interpersonale di un metro.
8. Le operazioni di acquisto devono avvenire ad opera di un solo soggetto per nucleo familiare, eccetto i casi di persone con minori di anni 14 o di persona che necessiti di accompagnamento, come previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali.
9. Dai varchi di accesso potranno entrare i residenti nelle vie interessate dal mercato, coloro che prestano attività lavorativa nell'area o che si rechino negli esercizi in cui è consentita l'apertura o la vendita da asporto e al Municipio, ovvero coloro che abbiano altro titolo per accedervi.
10. Lo svolgimento del mercato è subordinato al tassativo rispetto dell'ordinanza regionale n. 46 del 04.05.2020 e della presente ordinanza e dei suoi allegati.
11. La violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti.
13. La presente ordinanza sostituisce la precedente ordinanza n. 8 del 08.05.2020 che cessa la propria efficacia.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto entro 60 giorni dalla piena conoscenza dello stesso, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e il suo invio alla Regione, alla Prefettura, all'AULSS n. 8, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia locale.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO
MARANGON RENZO